REGOLAMENTO (CEE) N. 340/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1984

relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84 (2), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 435 tonnellate di cereali al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del programma di aiuto alimentare per il 1983;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1983.
2. **Beneficiario :** Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Nicaragua.
4. **Prodotto da mobilitare :** riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale :** 150 tonnellate (435 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :** Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
 — riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 — umidità : 15 % ;
 — rotture di riso : massimo 5 % ;
 — grani gessati : massimo 5 % ;
 — grani striati rossi : massimo 3 % ;
 — grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 — grani macchiati : massimo 1 % ;
 — grani gialli : massimo 0,050 % ;
 — grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento :**
 — in sacchi (1) ;
 — qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
 — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 — iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza) :

 « NIC 104 / ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / CORINTO »
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Corinto.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 20 febbraio 1984, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 10 al 31 marzo 1984.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti (in spagnolo) :
 — certificato di origine,
 — certificato fitosanitario,
 — certificato pro forma,
 — dichiarazione di dono da cui risulti che si tratta di un aiuto alimentare destinato alla distribuzione gratuita.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.